Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 9 GIUGNO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Torino.

(1608)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 9 GIUGNO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42:

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AF/79 - 12 % » sorteggiate l'11 aprile 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « Z/77 - 12 % » sorteggiate l'8 maggio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AC/78 - 12 % » sorteggiate l'8 maggio 1984.

Patriarca, società per azioni, in Reana del Roiale (Udine): Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1984.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni « 10 % - 1976/1991 » sorteggiate il 28 maggio 1984.

Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1984.

P.M.B., società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1984.

Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1984.

OCSA - Officine di Crocetta, società per azioni, in Crocetta del Montello (Treviso): Estrazione di obbligazioni.

Errevi, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, non convertito in legge

Il decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 13 aprile 1984, in conseguenza della votazione espressa dalla Camera dei deputati il 7 giugno 1984, non è stato convertito in legge.

(3093)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1984, n. **211.**

Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, inserito con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, è sostituito dal seguente:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 8 giugno 1984, n. **212.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« Art. 1. — All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono aggiunti i seguenti commi:

" Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma " ».

All'articolo 2:

il comma 1 *è sostituito con il seguente*:

« 1. Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va inteso nel senso che, ai fini della valutazione della redditività, deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche negativo »;

dopo il comma 2 *è aggiunto il seguente*:

«3. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è sostituito dal seguente:

" Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 " ».

All'articolo 3:

il comma 3 *è soppresso*;

dopo il comma 6 *è aggiunto il seguente*:

« 7. Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è prorogato al 31 dicembre 1984 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Padova, addì 8 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *in data 12 giugno* 1984.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso di Montalcino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Rosso di Montalcino » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso di Montalcino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1983, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rosso di Montalcino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1984.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1984, con la denominazione di origine controllata « Rosso di Montalcino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Rosso di Montalcino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Rosso di Montalcino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

PANDOLFI — ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1984
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 115

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO DI MONTALCINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Rosso di Montalcino» deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Sangiovese grosso» e/o «Brunello di Montalcino».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del «Rosso di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari, bene esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine eocenica e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso di Montalcino» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 3.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

I vigneti iscritti all'albo del «Brunello di Montalcino» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Rosso di Montalcino».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montalcino. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

E' consentito che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» a seguito del completamento del periodo minimo di invecchiamento, sia posto in commercio per il consumo prima del termine minimo di invecchiamento obbligatorio per esso prescritto, e designato con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla competente camera di commercio ed ai servizi di vigilanza.

Art. 6.

Il vino «Rosso di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, un po' tannico;
gradazione alcolica complessiva minima: 12 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Rosso di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie utilizzate per l'eventuale confezionamento del «Rosso di Montalcino» in vista della vendita debbono essere esclusivamente di forma bordolese di una delle seguenti capacità: 35 cl, 75 cl, 150 cl.

Art. 8.

Chiunque produca, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la dicitura di origine controllata «Rosso di Montalcino», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(3009)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 maggio 1984.

Inserimento dell'aeroporto di Orio al Serio nella quarta classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) è inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la nota 9 maggio 1984, n. 205079/24/04, con la quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dalla quinta alla quarta, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*. allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) è inserito nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Ministro: SCALFARO

(3010)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Maglificio Arcobaleno, in S. Giovanni in Persiceto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 gennaio 1984 nei confronti della società cooperativa Maglificio Arcobaleno a r.l., con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Maglificio Arcobaleno a r.l., con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito notaio dottor Verano Pojani in data 23 agosto 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

dott.ssa Laura Bianchi, nata a Gemmano (Forlì) il 1° aprile 1948, residente a Calcara di Crespellano in via Allende, 13;

dott. Vittorio Ranuzzi, nato a Bologna il 9 ottobre 1936, residente a Roma in via Paola, 38;

avv. Piero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955, residente a Bologna in via Strazzacappa, 6,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3011)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 15 giugno 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983;

di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 giugno 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 78

(3066)

DECRETO 6 giugno 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 15 giugno 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporto col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 giugno 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 79

(3067)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 14 aprile 1984.

Aumento dell'anticipazione sul contributo in conto capitale per le iniziative industriali nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 73, ultimo comma, del citato testo unico n. 218 del 1978, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Visto l'art. 1, comma quinto, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, che ha esteso alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite di trenta miliardi di lire, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1979 e in particolare il relativo art. 10, ultimo comma, il quale prevede l'erogazione — sulla base dei risultati istruttori predisposti dall'istituto di credito e dalla Cassa per il Mezzogiorno — nella fase di realizzazione dei programmi di investimento, dell'80 per cento del contributo in conto capitale, rinviando l'erogazione a saldo del residuo 20 per cento al collaudo effettuato;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981 il quale prevede, per le iniziative oggetto della concessione provvisoria di cui al relativo art. 1, l'erogazione, nella fase di realizzazione dei programmi di investimento, del 70 per cento del contributo in conto capitale, rinviando l'erogazione a saldo del residuo 30 per cento al collaudo effettuato;

Ritenuta l'opportunità — al fine di evitare i ritardi connessi alle operazioni di collaudo e di conferire maggiore snellezza alle procedure di erogazione del contributo in conto capitale — di prevedere, per entrambe le ipotesi sopra indicate, l'erogazione di una ulteriore

quota di tale contributo, dopo l'ultimazione dell'impianto e previa acquisizione della documentazione finale di spesa vistata dall'istituto di credito;

Decreta:

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire la Cassa per il Mezzogiorno può erogare, dopo l'acquisizione della documentazione finale di spesa di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 28 giugno 1979, una quota di contributo in conto capitale pari al 90 per cento di quello spettante sugli investimenti rendicontati e, comunque, non superiore all'impegno assunto nel provvedimento di concessione.

Detta erogazione è subordinata alla presentazione, da parte della ditta, della seguente specifica documentazione:

a) dichiarazione del legale rappresentante che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e coerente con il programma oggetto dell'agevolazione;

b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di agibilità ovvero attestazione del comune competente di conformità alla concessione edilizia ovvero il nulla osta alla loro utilizzazione;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria che l'impianto non produce inquinamento;

d) atto di obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto, rispetto a quello che verrà accertato dalla Cassa, a seguito di collaudo dell'impianto in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di mercato al momento del recupero.

Nel caso di impossibilità di acquisirli tempestivamente, i certificati di cui ai punti *b)* e *c)* possono essere sostituiti da analoga dichiarazione del legale rappresentante della ditta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1984

Il Ministro: DE VITO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1984
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 275

(3013)

DECRETO 16 aprile 1984.

Organizzazione dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale, all'art. 9, è stato disposto che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, può costituire uno speciale ufficio per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso articolo 9, determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e l'individuazione degli oneri;

Visto il proprio decreto 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, relativo alla costituzione ed organizzazione dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1983, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 307, recante modifiche all'organizzazione dell'ufficio;

Considerato che anche in relazione alle sopravvenute norme del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, ed al fine di favorire l'acceleramento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate, appare opportuno rendere più incisiva l'attività dell'ufficio anzidetto;

Considerato che, a norma dell'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 1982, n. 57, il Ministro è investito del potere organizzatorio dell'ufficio speciale, che incontra anche limite nella spesa destinata alla finalità dell'ufficio medesimo;

Considerato che il potere organizzatorio si esplica nel rispetto del rapporto tra i mezzi e le finalità e nella scelta del miglior modo di composizione e di adeguazione dei mezzi e del personale;

Ravvisata la necessità di scegliere un modulo organizzatorio che consenta di utilizzare in limiti ristretti personale cui vengano richieste prestazioni eccedenti quelle ordinariamente svolte nel settore;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio per le opere sul territorio e gli altri servizi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 sono affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, che li esplica nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il tramite del capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

Il contingente di quaranta unità di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 20 aprile 1983 potrà essere composto, oltre che da personale tratto dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli enti collegati, anche da personale dipendente da enti pubblici territoriali e non territoriali e da enti di diritto pubblico in numero non superiore a dieci.

Art. 2.

Il servizio programmazione di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 20 aprile 1983 è organizzato per settori omogenei, che sono individuati sulla base delle direttive del Ministro.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nomina, con proprio decreto, il funzionario avente funzioni vicarie del capo dell'ufficio.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 2 settembre 1982, stabilito in trentacinque unità è utilizzato mediante contratto di lavoro o convenzioni a tempo determinato ed il relativo rapporto è regolato in base agli schemi di convenzione all'uopo predisposti.

Art. 4.

Le prestazioni per lavoro straordinario saranno determinate in conformità con il disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Le missioni di servizio saranno autorizzate dai capi degli uffici centrali e periferici nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

Art. 5.

Il presente decreto integra i precedenti provvedimenti e sostituisce ogni diversa disposizione con esso incompatibile. Esso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: DE VITO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 274

(3012)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 marzo 1984, n. **213**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brindisi ad accettare un immobile.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Brindisi, viene autorizzata ad accettare, a titolo gratuito, una porzione di terreno edificabile di proprietà del comune di Brindisi, censita al nuovo catasto terreni al foglio 190/F, particella AB, ceduta dal commissario prefettizio di detto comune, come da atto di cessione 7 aprile 1960, n. 45065 di repertorio, a rogito dott. Corrado Scarsonelli. E' altresì autorizzata la costruzione da parte della predetta cassa per il costo complessivo di lire 89.748.361, dell'immobile rappresentato da un edificio di tre piani sito in Brindisi, via Federico II-via N. Sauro, da adibire a sede dell'ente e dell'ambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1984
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 216

DECRETO 9 aprile 1984, n. **214**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Isernia ad acquistare alcuni immobili.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Isernia, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 10.000.000, l'intero primo piano, parte del piano terreno e un locale seminterrato dello stabile sito in Isernia, via E. Ponzio, 76, costruito su un'area censita al nuovo catasto terreni alla partita 4941, foglio 57, particella 712, di proprietà del sig. Michele d'Andrea, come da atto di compravendita 31 gennaio 1962, n. 35770 di repertorio, a rogito dott. Michelangelo De Socio, notaio in Campobasso, registrato a Campobasso in data 13 febbraio 1962 al n. 2382, da adibire ad ufficio di zona. E' altresì autorizzato l'appalto per il completamento della suddetta porzione d'immobile per il prezzo di L. 14.043.500 previsto nel medesimo atto notarile.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1984
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 217

DECRETO 9 aprile 1984, n. **215**.

Approvazione del nuovo statuto della cassa mutua di previdenza ed assistenza fra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto della cassa mutua di previdenza ed assistenza fra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 327.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1984
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 116

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1345/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Pubblicati nel n. L 134 *del* 19 *maggio* 1984.

(125/C)

Regolamento (CEE) n. 1346/84 del Consiglio, del 15 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 349/84 recante sospensione delle concessioni tariffarie e aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America e recante istituzione delle restrizioni quantitative applicabili ad altri prodotti originari di detto Paese.

Regolamento (CEE) n. 1347/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1348/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1349/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1350/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1351/84 della commissione, del 15 maggio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1352/84 della commissione, del 16 maggio 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 1353/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 per quanto concerne l'importo della cauzione di gara per la vendita di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 1354/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1355/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello durante la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1356/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1357/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 1358/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1359/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1360/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1361/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1362/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1363/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarantreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1364/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1365/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Regolamento (CEE) n. 1366/84 della commissione, del 16 maggio 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1122/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1011/84 della commissione, del 10 aprile 1984, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 101 del 13 aprile 1984.

Pubblicati nel n. L 131 *del* 17 *maggio* 1984.

(126/C)

Regolamento (CEE) n. 1367/84 del Consiglio, del 15 maggio 1984, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1368/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1369/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1370/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1371/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68.

Regolamento (CEE) n. 1372/84 della commissione, del 16 maggio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica della Bolivia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1373/84 della commissione, del 16 maggio 1984, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1374/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 1375/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda il tasso rappresentativo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'aiuto concesso per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, nonché dalle Forze armate e Corpi assimilati.

Regolamento (CEE) n. 1376/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a certi fiori, foglie, frutti artificiali e loro parti, della voce 67.02 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1377/84 della commissione, del 17 maggio 1984, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 958/84 riguardante la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco e il frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1378/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1379/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1380/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1381/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1382/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1383/84 della commissione, del 17 maggio 1984, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco.

Pubblicati nel n. L 132 *del* 18 *maggio* 1984.

(127/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spea, in Sant'Atto di Teramo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 5 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spea, in Sant'Atto di Teramo, è prolungata al 6 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spea, in Sant'Atto di Teramo, è prolungata al 5 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oronzio De Nora, impianti elettrochimici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Saronno, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Fine, in Sassuolo (Modena), stabilimenti in Sassuolo, Fiorano Modenese e Medolla (Modena), Veggia e Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Calbi, in Torrette di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icotex, stabilimento di Bisenti (Teramo), è prolungata al 3 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S Tammaro, Capua) per i lavori relativi al progetto PSS/147 disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981, è prolungata per altri tre mesi.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, in Castellammare di Stabia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Liccardo calzaturificio di Crescenzo Liccardo e C., in Mugnano di Napoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scancella Marmi, in Orosei (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 all'8 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gafer, in Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1982 al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gieffedi, in Desio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Musig, in Manzano (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Rec'man, in Vigevano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Radaelli e C., con sede in Lissone e stabilimento in Lesmo, frazione Peregallo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speri Milano, in Merone (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, in Salò (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 5 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubi Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Brescia, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frendo Abex, in Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 9 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.M.I., in Milano e unità tipografica di Milano, è prolungata al 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.M.I., in Milano e unità tipografica di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Editrice Asca S.p.a. di Roma, è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. e C. Fontanarosa di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzo Sorrentino e Figlio di Pagani (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viplastik, con sede e stabilimento in Napoli-Secondigliano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Implafan, con stabilimento in Cercola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Calbi, in Torrette di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.P.E., in Forino (Avellino), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, in Napoli, è prolungata al 16 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, in Avellino, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nei - Nuova editoriale italiana, in Pompei (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pozzuoli (Napoli), per la costruzione del nuovo ospedale Santa Maria delle Grazie, in località la Schiana-Pozzuoli sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 giugno 1983, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° aprile 1978, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 giugno 1983, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta) per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS/123 disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione delle reti dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano ed Acerra (Napoli) ai fini della corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 maggio 1984, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez resisi disponibili dal 1° giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 ottobre 1983, è prolungata per altri tre mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio dello stabile sito in Napoli alla via F. Pinto n. 54, è prolungata per altri sei mesi.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ittica Tagliamento del dott. Toblini e C. di Osoppo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1979 al 20 febbraio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio sportivo, in Sestu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 6 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini-Macchiareddu, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sol Solai, in Eboli (Salerno), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.I.S., in Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.A.R., con sede in Roccamonfina (Caserta) e stabilimento in Vairano Scalo (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma, in San Pietro a Patierno (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Ir. - Laterificio Irpino, in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2978)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 i poteri conferiti al dott. Attilio D'Alessandro, commissario governativo della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze, sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984, i poteri conferiti al dott. Antonio Sambo, commissario governativo della società cooperativa edilizia « San Mauro », in Cavarzere (Venezia), sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984, i poteri conferiti al prof. Pietro Porrello, commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Minerva seconda », in Latina, sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984, i poteri conferiti al dott. Michele Grippa, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto, sono stati prorogati fino al 27 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 l'avv. Fernando Bocchini, residente in Napoli alla piazza Vanvitelli, 10, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « L'Emancipatrice », in Pozzuoli (Napoli), sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 18 maggio 1955, in sostituzione dell'avv. Procolo Sardo, che non ha mai fornito notizie sullo stato della procedura.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 l'avv. Fernando Bocchini, residente a Napoli in piazza Vanvitelli, 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Casa Verde » in Sorrento (Napoli), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 giugno 1980 in sostituzione dell'avv. Sandro Perna, che non ha mai fornito notizie sullo stato della procedura.

(2473)

MINISTERO DEL TESORO

Rivalutazione annuale del capitale dei certificati del Tesoro reali

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, è stata disposta una emissione di certificati del Tesoro rivalutabili annualmente nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori.
A termine dell'art. 5 del suddetto decreto, la rivalutazione avviene all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo, sulla base del deflattore implicito, comunicato dall'ISTAT l'anno stesso, concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente.
In relazione a quanto sopra, e sulla base di quanto comunicato dall'ISTAT, si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nel 1983 rispetto all'anno precedente, è del 12,9 %.

(3C81)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 5 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1660,75	1660,75	1661,15	1660,75	1661 —	1660,70	1661 —	1660,75	1660,75	1660,75
Marco germanico	620,57	620,57	620,85	620,57	621,50	620,61	620,66	620,57	620,57	620,56
Franco francese	201,78	201,78	201,95	201,78	202 —	201,78	201,79	201,78	201,78	201,78
Fiorino olandese	550,30	550,30	550,10	550,30	550,50	550,25	550,20	550,30	550,30	550,30
Franco belga	30,417	30,417	30,44	30,417	30,40	30,42	30,425	30,417	30,417	30,41
Lira sterlina	2322,60	2322,60	2324 —	2322,60	2318,75	2323,30	2324 —	2322,60	2322,60	2322,60
Lira irlandese	1900,30	1900,30	1900 —	1900,30	1895 —	1900,15	1900 —	1900,30	1900,30	—
Corona danese	168,87	168,87	168,90	168,87	168 —	168,93	169 —	168,87	168,87	168,86
E.C.U.	1384,10	1384,10	1384,50	1384,10	1384,55	1384,30	1384,50	1384,10	1384,10	1384,10
Dollaro canadese	1278,45	1278,45	1280 —	1278,45	1282 —	1278,62	1278,80	1278,45	1278,45	1278,45
Yen giapponese	7,239	7,239	7,24	7,239	7,24	7,23	7,236	7,239	7,239	7,23
Franco svizzero	745,68	745,68	745,60	745,68	745,80	745,55	745,42	745,68	745,68	745,68
Scellino austriaco	88,336	88,336	88,40	88,336	88,45	88,33	88,33	88,336	88,336	88,33
Corona norvegese	216,30	216,30	216,10	216,30	216,50	216,31	216,33	216,30	216,30	216,30
Corona svedese	208,15	208,15	208,10	208,15	208,25	208,12	208,10	208,15	208,15	208,15
FIM	290,53	290,53	290,50	290,53	290,55	290,56	290,60	290,53	290,53	—
Escudo portoghese	11,98	11,98	11,95	11,98	11,92	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98
Peseta spagnola	10,977	10,977	11,01	10,977	11 —	10,97	10,98	10,977	10,977	10,97

Media dei titoli del 5 giugno 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	69 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,800
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,400
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,350
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	106,950
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84	99,950
» » » » 1- 8-1982/84	100,025
» » » » 1- 9-1982/84	100,125
» » » » 1-10-1982/84	100,200
» » » » 1-11-1982/84	100,450
» » » » 1-12-1982/84	100,750
» » » » 1- 1-1983/85	100,450
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,275
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,425
» » » » 1- 6-1983/85	101 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,450
» » » » 1- 6-1982/86	101,950
» » » » 1- 7-1982/86	101,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,100
» » » » 1- 9-1982/86	100,775
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-11-1982/86	100,950
» » » » 1-12-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,500
» » » » 1- 8-1983/86	99,450
» » » » 1- 9-1983/86	99,650
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	100,675
» » » » 1- 2-1983/87	100,950
» » » » 1- 3-1983/87	100,650
» » » » 1- 4-1983/87	100,725
» » » » 1- 5-1983/87	100,725
» » » » 1- 6-1983/87	101,075
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,425
» » » » 1-10-1983/88	100,50
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,850
» » » 18 % 1- 1-1985	101,300
» » » 17 % 1- 5-1985	101,675
» » » 17 % 1- 7-1985	101,625
» » » 17 % 1-10-1985	102,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,850
» » » » 1983/90 11,50 %	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1660,875
Marco germanico	620,615
Franco francese	201,785
Fiorino olandese	550,25
Franco belga	30,421
Lira sterlina	2323,30
Lira irlandese	1900,15
Corona danese	168,935
E.C.U.	1384,30
Dollaro canadese	1278,625
Yen giapponese	7,237
Franco svizzero	745,55
Scellino austriaco	88,333
Corona norvegese	216,315
Corona svedese	208,125
FIM	290,565
Escudo portoghese	11,98
Peseta spagnola	10,978

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 6 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1665,70	1665,70	—	1665,70	1665 —	1665,65	1666,20	1665,70	1665,70	1665,60
Marco germanico .	620,35	620,35	—	620,35	620,15	620,35	620,36	620,35	620,35	620,35
Franco francese	201,80	201,80	—	201,80	201,70	201,78	201,82	201,80	201,80	201,80
Fiorino olandese	548,58	548,58	—	548,58	549,40	550,25	549,74	548,58	548,58	549,58
Franco belga .	30,397	30,397	—	30,397	30,35	30,42	30,395	30,397	30,397	30,40
Lira sterlina .	2325,60	2325,60	—	2325,60	2324,75	2326,20	2326,80	2325,60	2325,60	2325,60
Lira irlandese	1898,30	1898,30	—	1898,30	1895,60	1898,25	1898,20	1898,30	1898,30	—
Corona danese	169,02	169,02	—	169,02	169 —	169 —	168,98	169,02	169,02	169 —
E.C.U. .	1382,60	1382,60	—	1382,60	1384,30	1382,85	1383,10	1382,60	1382,60	1382,60
Dollaro canadese . . .	1280,60	1280,60	—	1280,60	1280,15	1280,60	1280,80	1280,60	1280,60	1280,60
Yen giapponese	7,217	7,217	—	7,217	7,21	7,21	7,218	7,217	7,217	7,22
Franco svizzero	744,16	744,16	—	744,16	744,20	744,13	744,10	744,16	744,16	744,15
Scellino austriaco	88,202	88,202	—	88,202	88,27	88,20	88,21	88,202	88,202	88,20
Corona norvegese . .	216,07	216,07	—	216,07	216,15	216,06	216,05	216,07	216,07	216,07
Corona svedese	208,01	208,01	—	208,01	208,05	208,05	208,09	208,01	208,01	208 —
FIM	290,28	290,28	—	290,28	290,15	290,30	290,32	290,28	290,28	—
Escudo portoghese . .	12,04	12,04	—	12,04	11,98	12 —	11,98	12,04	12,04	12,04
Peseta spagnola . .	10,957	10,957	—	10,957	10,95	10,95	10,96	10,957	10,957	10,95

Media dei titoli del 6 giugno 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	74,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,200
» 6 % » » 1970-85 .	96,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87 .	87,300
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	86,400
» 10 % » » 1977-92 .	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	106,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100,250
» » » » 1-11-1982/84 .	100,400
» » » » 1-12-1982/84 .	100,700
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,425
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/86 .	101,100
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 6-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,650
» » » » 1-10-1982/86 .	100,750
» » » » 1-11-1982/86 .	100,850
» » » » 1-12-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,600
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,750
» » » » 1-10-1983/86 .	99,900
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,700
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,925
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,800
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,425
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,450
» » » » 1-10-1983/88 .	100,525
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,850
» » » 18 % 1- 1-1985	101,400
» » » 17 % 1- 5-1985	101,625
» » » 17 % 1- 7-1985	101,675
» » » 17 % 1-10-1985	102,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,800
» » » » 1983/90 11,50 %	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1665,95
Marco germanico	620,355
Franco francese . . .	201,81
Fiorino olandese	549,16
Franco belga	30,396
Lira sterlina	2326,20
Lira irlandese . .	1898,25
Corona danese . . .	169 —
E.C.U.	1382,85
Dollaro canadese	1280,70
Yen giapponese	7,217
Franco svizzero	744,13
Scellino austriaco	88,206
Corona norvegese	216,06
Corona svedese	208,05
FIM	290,30
Escudo portoghese . . .	12,01
Peseta spagnola	10,958

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri « Al merito del lavoro » per l'anno 1984

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984, per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicato, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Arvedi Giovanni - siderurgia - Lombardia;
Baffigi Francesco - servizi portuali - Liguria;
Becchetti Giacinto - metalmeccanica - Lombardia;
Borletti Ferdinando - elettromeccanica - Lombardia;
Bucci Roberto - meccanica - Emilia-Romagna;
Buontempo Eugenio - edilizia - Campania;
Cacciavillani Antonio - elettronica - Lazio;
Carmi Alberto - marmi-agricoltura - Toscana;
Fantoni Marco - mobili - Friuli-Venezia Giulia;
Fiorito Luigi - meccanica - Piemonte;
Gaudino Renato - conserviera-imballaggi - Campania;
Irneri Giorgio - assicurazioni - Friuli-Venezia Giulia;
Maltauro Adone - edilizia - Veneto;
Merloni Vittorio - elettromeccanica - Marche;
Novarese Teresa - meccanica - Piemonte;
Peradotto Piero - metalmeccanica - Piemonte;
Perissinotto Giuseppe - agricoltura - Friuli-Venezia Giulia;
Recanati Pietro - meccanica - Lombardia;
Recordati Arrigo - farmaceutica - Lombardia;
Ricci Romano - agricoltura - Veneto;
Tanzi Calisto - lattiero-casearia - Emilia-Romagna;
Testore Ezio - cementiera - Piemonte;
Todini Franco - opere stradali - Umbria;
Turatti Mario - metalmeccanica - Piemonte;
Vena Leonardo - liquoristica - Basilicata.

(3018)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Coordinamento dei servizi ispettivi tecnici
(Ordinanza 9 febbraio 1984)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Al fine di assicurare il migliore adempimento della funzione ispettiva, finalizzata alla promozione del livello culturale e didattico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Ordina:

Art. 1.

Segreteria tecnica degli ispettori tecnici centrali

L'espletamento delle funzioni degli ispettori tecnici centrali è coordinato dal Ministro, il quale si avvale di una segreteria tecnica, anche al fine di realizzare il necessario collegamento con l'attività degli ispettori tecnici periferici.

La segreteria tecnica è nominata dal Ministro ed è composta da cinque ispettori tecnici centrali. Di essi uno cura il coordinamento; gli altri curano, ciascuno, rispettivamente, uno dei seguenti settori scolastici: *a)* scuola materna; *b)* scuola elementare; *c)* scuola media; *d)* scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Ai fini dell'espletamento dei compiti demandati alla segreteria tecnica, gli ispettori tecnici centrali sono ripartiti in gruppi corrispondenti ai predetti settori scolastici, in relazione all'area scolastica di appartenenza.

Possono essere altresì costituiti particolari gruppi di lavoro, anche intersettoriali, con riferimento alle diverse aree disciplinari o a specifici problemi educativi.

I responsabili per ciascuno dei settori scolastici assicurano il collegamento con la direzione generale o le direzioni generali, gli ispettorati o il servizio del corrispondente ordine di scuola.

La segreteria tecnica:

a) predispone annualmente — sulla base delle direttive del Ministro e delle esigenze rappresentate dalle direzioni generali, dagli ispettorati e dal servizio competenti per i vari settori scolastici — un piano in cui sono individuati gli obiettivi che, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere perseguiti dagli ispettori tecnici, a livello sia centrale sia periferico, per ogni ordine e grado di scuola, con particolare riferimento ai processi innovativi, all'aggiornamento disciplinare e didattico ed ai progetti di sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in modo da assicurare anche più diretti e frequenti contatti degli ispettori medesimi con le istituzioni scolastiche ed educative. Il piano deve essere definito d'intesa con i responsabili delle direzioni generali, degli ispettorati e del servizio competenti e deve essere approvato dal Ministro;

b) predispone gli elementi per la definizione delle modalità di svolgimento del servizio ispettivo tecnico, ai fini dell'adozione, da parte del Ministro, della relativa normativa;

c) fornisce agli ispettori tecnici periferici gli elementi informativi necessari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per assicurare la loro collaborazione all'attuazione degli obiettivi di cui al punto *a)* A tal fine promuove anche periodiche riunioni con i coordinatori ed i responsabili di settore delle segreterie tecniche degli ispettori tecnici periferici;

d) fornisce periodicamente informazioni e formula proposte, in ordine ai problemi di carattere educativo e didattico, al Ministro, ai direttori generali ed ai capi degli ispettorati e del servizio centrale, anche a seguito di specifiche richieste;

e) programma, su disposizioni del Ministro, sentite le direzioni generali, gli ispettorati od il servizio competenti, gli interventi ispettivi finalizzati alla realizzazione del piano di cui alla lettera *a)*. Le risultanze di detti interventi dovranno essere puntualmente documentate;

f) redige la relazione annuale sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Alla redazione collaborano anche i coordinatori delle segreterie tecniche degli ispettori tecnici periferici.

Art. 2.

Segreterie tecniche degli ispettori tecnici periferici

L'espletamento delle funzioni degli ispettori tecnici periferici è coordinato dal Ministro, il quale si avvale di segreterie tecniche da costituire presso gli uffici scolastici regionali od interregionali.

Le segreterie tecniche sono nominate dal Ministro e sono composte, ciascuna, da cinque ispettori tecnici periferici. Di essi uno cura il coordinamento della segreteria; gli altri curano, ciascuno, rispettivamente, uno dei seguenti settori scolastici: *a)* scuola materna; *b)* scuola elementare; *c)* scuola media; *d)* scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Ai fini dell'espletamento dei compiti demandati alla segreteria tecnica, gli ispettori tecnici periferici sono ripartiti in gruppi corrispondenti ai predetti settori scolastici, in relazione all'area scolastica di appartenenza.

Possono essere altresì costituiti particolari gruppi di lavoro, anche intersettoriali, con riferimento alle diverse aree disciplinari o a specifici problemi educativi.

Il coordinatore cura il costante collegamento con la segreteria tecnica degli ispettori tecnici centrali, con il sovrintendente scolastico ed i provveditori agli studi della regione, con il presidente dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi ed assicura altresì il coordinamento operativo degli ispettori tecnici periferici ed il rispetto della normativa di servizio.

La segreteria tecnica:

a) predispone, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, previa intesa con il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, i provveditori agli studi della regione ed il presidente

dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, un programma di attività riferite agli obiettivi prioritari indicati nel piano di cui al precedente art. 1, sesto comma, lettera *a*);

b) definisce, d'intesa con gli ispettori tecnici periferici, anche attraverso apposite riunioni periodiche, un piano trimestrale di lavoro per la realizzazione delle attività di cui alla lettera *a*), nel cui ambito saranno anche previsti incontri con il personale direttivo e docente ed attività di assistenza all'aggiornamento;

c) fornisce periodicamente al sovrintendente scolastico regionale od interregionale ed ai provveditori agli studi, anche a seguito di loro specifiche richieste, le informazioni utili alla migliore conoscenza della situazione scolastica;

d) assicura all'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, sulla base di programmate intese, la collaborazione degli ispettori tecnici periferici per le attività di aggiornamento e sperimentazione, in attuazione dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

e) assicura il tempestivo adempimento degli specifici incarichi ispettivi, disposti dal Ministro o dai provveditori agli studi, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

f) redige, sulla base degli elementi forniti da tutti gli ispettori tecnici periferici in servizio nella regione, la relazione annuale sulla situazione scolastica delle province comprese nella regione e sulla attività svolta dagli stessi ispettori tecnici periferici.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(3082)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte medioevale e moderna.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica medica.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di magistero:
geografia;
filosofia morale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:
psicologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia contemporanea.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
biofisica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà al direttore della Scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3023)

Avviso di rettifica al comunicato concernente autorizzazione alla fondazione «Collegio Pietro e Federico Petiva», in Biella, ad accettare una donazione. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 119 del 2 maggio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe dove è scritto: «..., sulla proposta del Ministro *dell'interno,...*», leggasi: «..., sulla proposta del Ministro *della pubblica istruzione,...*».

(3017)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 29 maggio 1984, n. 591

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Udine: freddo e vento impetuoso del 13 e 14 novembre e 1° dicembre 1983 nel territorio dei comuni di Marano Lagunare e Carlino;
Gorizia: freddo e vento impetuoso del 13 e 14 novembre e 1° dicembre 1983 nel territorio del comune di Grado;
Trieste: vento impetuoso «bora» del 2 e 3 dicembre 1983 nel territorio dei comuni di Trieste e Muggia.

Decreto ministeriale 29 maggio 1984, n. 592

REGIONE LAZIO

Latina: nel decreto ministeriale 20 gennaio 1984, n. 101, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità di grandinate verificatesi nel 1983 in vari comuni della provincia di Latina, dove è detto: «Grandinate del 16 e 28 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Cori, Roccagorga, Maenza e Sonnino», deve leggersi: «Grandinate del 16 e 28 giugno nel territorio del comune di Cori e grandinate del 16 giugno, 12 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Roccagorga, Maenza e Sonnino».

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3019)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Parziale modifica dell'art. 5 dell'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 recante misure assistenziali a favore della popolazione di Pozzuoli colpita dal bradisismo - Pagamento dell'indennità di requisizione di alloggi. (Ordinanza n. 229/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5 della propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, con la quale venivano previste le modalità per il pagamento delle indennità spettanti ai proprietari degli immobili requisiti per le necessità alloggiative dei nuclei familiari di Pozzuoli sgomberati a causa del bradisismo;

Ritenuto che, allo scopo di rendere più spedita la procedura per il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto, è opportuno prevedere che ad erogare l'indennità di requisizione siano unicamente le prefetture competenti per territorio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« I prefetti di Napoli, Caserta e Latina, con i mezzi finanziari messi a disposizione dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, e secondo la rispettiva competenza territoriale, provvederanno direttamente al pagamento delle indennità agli aventi diritti per gli alloggi requisiti per le necessità alloggiative dei nuclei familiari di Pozzuoli sgomberati dalle proprie abitazioni ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1984

Il Ministro: Zamberletti

(3020)

Controllo delle qualità soggettive degli esecutori degli interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 228/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Considerato che, con molteplici provvedimenti ministeriali è stata disposta la realizzazione mediante affidamento in concessione — a carico del Fondo per la protezione civile — di interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 726;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 946;

Considerato che la normativa introdotta dalla legge 13 settembre 1982, n. 674, e successive modificazioni, impone la verifica della inesistenza di cause ostative all'appalto delle opere pubbliche;

Ritenuto che, alla luce delle più recenti interpretazioni della vigente normativa, debba ritenersi opportuno demandare ad una pubblica autorità il controllo delle qualità soggettive degli esecutori delle opere medesime;

che, invece, il controllo della capacità tecnica dei medesimi esecutori può essere rimesso all'autonoma responsabilità del soggetto che è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle opere e, nel caso, dei concessionari cui sono affidati gli interventi di cui alle precedenti premesse;

Ritenuta la necessità di garantire il più rapido espletamento della procedura di accertamento dell'inesistenza delle succitate cause ostative, escludendo ogni causa di ritardo nell'attuazione dei ripetuti interventi;

Vista l'ordinanza regolante la medesima procedura emessa dal Ministro designato all'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in data 1° agosto 1983;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Gli esecutori, a qualunque titolo, delle opere in concessione di cui alle premesse della presente ordinanza, dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e dei requisiti di idoneità tecnica adeguati alle opere da eseguire.

Art. 2.

Il controllo dei requisiti soggettivi è rimesso alla prefettura di Napoli, cui i concessionari dovranno avanzare richiesta di autorizzazione all'affidamento, allegando:

a) la documentazione e le attestazioni di cui agli articoli 13 e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

b) stato di famiglia e certificato di residenza del direttore tecnico dell'impresa esecutrice, nonché del titolare della medesima ovvero:

in caso di affidamento delle esecuzioni a società in nome collettivo, di tutti i soci;

in caso di affidamento a società in accomandita semplice, di tutti i soci accomandatari;

in caso di affidamento a società di capitali, di tutti gli amministratori o comunque dei soci muniti di rappresentanza;

in caso di affidamento a consorzio, di chi ha la rappresentanza esterna del consorzio secondo l'atto costitutivo e dei titolari, amministratori, direttori tecnici o soci delle imprese consorziate, secondo i criteri più sopra esposti.

Art. 3.

La prefettura di Napoli provvederà nel termine di giorni venticinque dalla data di presentazione della richiesta medesima. Trascorso tale termine, il concessionario potrà ritenere acquisita l'autorizzazione e procedere all'affidamento a condizione che nei contratti relativi sia inserita la clausola risolutiva espressa del rapporto, per il caso di successivo diniego di autorizzazione da parte della prefettura.

Art. 4.

Il controllo dei requisiti di idoneità tecnica dell'esecutore è rimesso all'autonoma responsabilità del concessionario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1984

Il Ministro: Zamberletti

(3021)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione di somme alle amministrazioni centrali dello Stato ed alla regione Campania in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 675, recante norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984, il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato per far fronte, per un bimestre, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni dei giovani già impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza, le somme a fianco di ciascuna di esse recate, alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate dagli articoli 4 della legge n. 21/1981 e 9 della legge n. 526/1982:

Ministero del tesoro:

ragionerie provinciali	L.	1.533.659.000
direzioni provinciali	»	4.399.500.000
istituti di previdenza	»	630.000.000
direzione generale personale . . .	»	—

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

servizi impiego	L.	19.637.500.000
ispezioni lavoro	»	6.187.500.000

Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile	L. 3.153.000.000
aviazione civile	» 216.000.000
Ministero della marina mercantile	L. 1.200.000.000
Ministero dell'interno:	
servizi amministrativi contabili	L. 5.484.500.000
servizi antincendio	» 206.500.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie lavoro	L. 1.687.500.000
istituti di prevenzione e di pena	» 1.540.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali:	
arti, archivi e biblioteche	L. 24.257.000.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	L. 66.000.000
Ministero delle finanze:	
dogane	L. 2.405.000.000
catasto	» 5.625.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti tecnici	L. —
provveditorati agli studi	» 702.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
A.N.A.S.	L. 617.500.000
amministrazioni periferiche	» 663.500.000
Totale	L. 80.261.659.000

Il Ministro del tesoro è invitato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per la tempestiva attuazione della presente delibera.

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1984, il CIPE ha assegnato alla regione Campania la somma di lire 11,272 miliardi di lire a titolo di anticipazione sui rimborsi che saranno effettuati a favore della medesima regione per le spese sostenute nel corso del 1983 per retribuzioni ai giovani già impegnati nei progetti di occupazione giovanile.

(2527)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Riparto di fondi fra le regioni e le province autonome relativi all'esercizio 1983, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e connesse modifiche. (Deliberazione 20 luglio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la propria delibera in data 13 dicembre 1979, con la quale è stato adottato il piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata;

Vista l'approvazione del medesimo piano da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 14 dicembre 1979 e la pubblicazione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980;

Visto l'art. 6 della medesima legge n. 984/77, che prevede la possibilità di procedere all'elaborazione ed adozione di variazioni ed aggiornamenti anche relativi ai finanziamenti, al testo del piano agricolo sopra ricordato;

Viste le proprie delibere dell'8 giugno 1982, del 13 luglio 1982 e del 6 aprile 1983 riguardanti variazioni al piano agricolo nazionale citato;

Considerata l'opportunità di apportare al piano medesimo talune variazioni ed aggiornamenti;

Vista la proposta di modifiche ed aggiornamenti del piano sopra detto, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 20735 del 9 luglio 1983;

Vista la lettera del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 20736 del 9 luglio 1983, con la quale si comunica che il Ministero ha acquisito sulla proposta medesima l'avviso favorevole delle organizzazioni sindacali e professionali e delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, a seguito di apposita riunione tenuta in data 8 luglio 1983;

Acquisita sulla proposta sopra indicata l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della più volte richiamata legge n. 984/77 nella riunione del 30 giugno 1983;

Delibera:

Sono approvate per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri le modifiche ed aggiornamenti al piano agricolo nazionale adottato con delibera del 13 dicembre 1979, di cui alle premesse, che vengono a far parte integrante del presente verbale sub allegato *A*.

Sulla base di tali modifiche ed aggiornamenti, i fondi di cui alla legge n. 984/77 relativi all'esercizio 1983 sono ripartiti fra le regioni e le province autonome come segue:

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
—	—
Provincia autonoma di Trento	15.801
Provincia autonoma di Bolzano	17.800
Valle d'Aosta	7.372
Piemonte	39.041
Liguria	15.530
Lombardia	50.623
Veneto	55.722
Friuli-Venezia Giulia	17.957
Emilia-Romagna	63.729
Toscana	47.354
Umbria	24.549
Marche	26.904
Lazio	57.445
Abruzzo	46.059
Molise	30.005
Campania	105.165
Puglia	109.619
Basilicata	57.195
Calabria	75.774
Sicilia	107.068
Sardegna	83.268
Totale	1.053.980

Su tali somme complessive valgono i vincoli di destinazione indicati dall'allegato *A*.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
BODRATO

ALLEGATO *A*

AGGIORNAMENTO OPERATIVO
DEL PIANO AGRICOLO NAZIONALE PER L'ANNO 1983

2. INDIRIZZI ED OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE
CRITERI DI MASSIMA DI CARATTERE GENERALE

1) *Pag. 109;* paragrafo 19), secondo capoverso. Alla fine della frase aggiungere di seguito: « ...e su altre leggi generali di finanziamento dell'attività agricola, zootecnica e forestale. Particolare rilievo assume in questo quadro la individuazione da parte del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare, sulla base del presupposto delle ordinarie competente regionali, delle fonti di copertura delle quote di spesa di parte nazionale relative all'applicazione dei regolamenti e direttive comunitarie.

Allo stesso riguardo, per quanto concerne l'avanzamento attuativo del regolamento (CEE) n. 269/79, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà i più idonei provvedimenti operativi ed amministrativi per l'utilizzazione quale quota di spesa di parte nazionale dello stanziamento recato dall'art. 20 della legge n. 130/83 ».

2) *Pag. 109;* paragrafo 23), quarto capoverso. Alla fine della frase inserire: « Analoga preferenza dovrà essere accordata agli interventi volti al completamento di esistenti impianti di valorizzazione e trasformazione di prodotti agricoli, con riferimento anche ad impianti demaniali già realizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

3) *Pag. 112;* paragrafo 2). Alla fine del paragrafo aggiungere la seguente frase: « In tutti i casi, alla fine del primo periodo programmatico di attuazione della legge n. 984/77 le regioni ed il Ministero dell'agricoltura prima di procedere all'approvazione dei nuovi appalti attenderanno alla definizione operativa degli appalti delle opere in corso di attuazione ».

4) *Pag. 124;* dopo il paragrafo 22), aggiungere il seguente:

« 22-*bis*) *Attuazione di provvedimenti comunitari.*

Al fine di accelerare l'attuazione del regolamento (CEE) n. 269/79, comunque entro i limiti consentiti dalle diverse disposizioni nazionali e comunitarie, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà ad utilizzare, quale quota di spesa di parte nazionale, la somma di lire 30 miliardi recata — per l'esercizio 1983 — dall'art. 20 della legge n. 130/83. In questo senso detto Ministero potrà ammettere al finanziamento progetti pronti di investimento forestale anche segnalati dalle regioni, purché le assenze oggetto dell'investimento rispondano alla duplice esigenza produttivistica e protettiva. Nella scelta dei progetti, attenzione prioritaria sarà conferita a quelli che rispondono all'esigenza di ricostituire le aree boschive distrutte dagli incendi ».

5) *Pag. 136;* paragrafo 17). Alla fine del paragrafo aggiungere il seguente 17-*bis*):

« 17-*bis*) *Attuazione di provvedimenti comunitari.*

Allo scopo di garantire da parte delle regioni l'attuazione degli interventi del regolamento (CEE) n. 1944/81 le risorse di stanziamento destinate al settore zootecnia sono incrementate della somma di lire 72,173 miliardi a destinazione vincolata, conformemente alle esigenze espresse da ciascuna regione ».

6) *Pag. 152;* paragrafo 7). Alla fine del paragrafo aggiungere il seguente 7-*bis*):

7-*bis*) *Attuazione di provvedimenti comunitari.*

Allo scopo di garantire da parte delle regioni l'attuazione degli interventi del regolamento (CEE) n. 456/80 le risorse di stanziamento destinate al settore della vitivinicoltura sono incrementate della somma di lire 30 miliardi a destinazione vincolata, necessari a coprire il 50% dell'importo dei premi maturati nella campagna 1981-82. Il restante 50% sarà coperto con un prelevamento di lire 31 miliardi dal fondo della legge n. 863/77 ».

4. INTERVENTI DI COMPETENZA NAZIONALE
E PROGRAMMI REGIONALI COORDINATI

1) *Pag. 260;* paragrafo 14), terzo capoverso. Alla fine della frase aggiungere:

« Particolare attenzione sarà riservata al completamento operativo-funzionale degli impianti demaniali esistenti di valorizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, realizzati con provvedimenti antecendenti alla legge n. 984/77. A tale scopo il Ministero dell'agricoltura proporrà al Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare ed alla commissione interregionale una relazione sullo stato di realizzazione di tali impianti da cui emergano le priorità di completamento ».

5. RISORSE FINANZIARIE E LORO RIPARTO

1) *Pag. 275;* la tabella dal titolo « Legge n. 984/77 Finanziamenti previsti e ripartizione tra interventi di competenza nazionale e regionale », per l'esercizio 1983, è sostituita con la tabella sub-allegato 1.

2) *Pagg. 276* e *277;* la tabella dal titolo: « Legge n. 984/77 - Ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza nazionale », per l'esercizio 1983, è sostituita con la tabella sub-allegato 2.

3) *Pag. 279;* la tabella dal titolo: « Legge n. 984/77 - Settore irrigazione finanziamenti tra le regioni », per l'esercizio 1983, è sostituita con la tabella sub-allegato 3.

4) *Pagg. 281, 283, 284* e *285;* le tabelle settore forestazione ivi ricadenti sono sostituite, per l'esercizio 1983, con la tabella sub-allegato 4.

5) *Pag. 288;* la tabella dal titolo: « Legge n. 984/77 - Settore territori di collina e di montagna: ripartizione dei finanziamenti tra le regioni », per l'esercizio 1983, è sostituita con la tabella sub-allegato 5.

6) *Pagg. 296* e *297;* settore zootecnia, le tabelle « Ripartizione finanziamenti per attività generale » e « Ripartizione finanziamenti programmi regionali coordinati », per l'esercizio 1983, vengono sostituite dalla tabella sub-allegato 6.

7) *Pag. 300;* la tabella dal titolo: « Legge n. 984/77 - Settore ortoflorofrutticoltura; Ripartizione finanziamenti tra le regioni », per l'esercizio 1983, è sostituita con la tabella sub-allegato 7.

8) *Pag. 302;* la tabella dal titolo: « Legge n. 984/77 - Settore vitivinicoltura: Ripartizione finanziaria tra le regioni », per l'esercizio 1983, è sostituita con la tabella sub-allegato 8.

9) *Pag. 309;* la tabella dal titolo: « Legge n. 984/77 - Settore colture mediterranee; ripartizione finanziamenti, olivicoltura ed altre colture mediterranee », per l'esercizio 1983, è sostituita con la tabella sub-allegato 9.

10) *Pag. 311;* alla fine del capitolo « Criteri per la determinazione, ecc. » aggiungere di seguito il punto seguente:

« *Riserve di spesa.*

Per l'esercizio finanziario 1983 le regioni, ferme restando le riserve di spesa da realizzare sulle assegnazioni settoriali a favore dell'attuazione dei programmi regionali coordinati già previsti per il periodo 1979-82 dal piano agricolo nazionale e ferme restando altresì le modifiche a questo apportate dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare con deliberazione del 13 luglio 1982; provvederanno all'istituzione di apposite riserve di stanziamento — in funzione delle rispettive esigenze operative e finanziarie — finalizzate alla copertura delle quote di parte nazionale necessarie all'attuazione dei regolamenti comunitari n. 456/80 e n. 1944/81, secondo quanto determinato nelle tabelle sub-allegato 6 ed 8 a valere sui settori della zootecnia e della vitivinicoltura ».

6. ATTIVITÀ DI INDAGINE, STUDIO E RICERCA

1) *Pag. 321;* paragrafo 31). Alla fine del paragrafo aggiungere di seguito:

« Inoltre al fine di assicurare la razionale utilizzazione dei risultati della ricerca fitopatologica ed antiparassitaria ai problemi connessi alla importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e per meglio tutelare le produzioni interne per favorire l'esportazione degli stessi prodotti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di intesa con le regioni potrà provvedere alla realizzazione di iniziative di specializzazione nel campo fitopatologico ed alla costituzione ed al miglioramento delle strutture degli osservatori fitopatologici operanti in questo settore, con specifico riferimento alle esigenze dei controlli di frontiera ».

2) *Pag. 321;* paragrafo 33). L'intero paragrafo, per l'esercizio 1983, viene soppresso e sostituito con il seguente:

« 33) Agli oneri derivanti dalle attività di indagine, di studio e ricerca, per un importo di lire 38,185 miliardi, si farà fronte secondo quanto disposto con la tabella sub-allegato 1.

Nella determinazione delle destinazioni di tali stanziamenti si terrà conto, fra l'altro, nel limite massimo di un importo di 10 miliardi di lire, degli oneri conseguenti alle esposizioni debitorie assunte dagli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca o nel campo dell'alimentazione, per lo svolgimento dei programmi in precedenza realizzati ».

SUB-ALLEGATO 1

LEGGE N. 984/77 - FINANZIAMENTI RIPARTITI FRA INTERVENTI DI COMPETENZA NAZIONALE E REGIONALE
ESERCIZIO 1983
(miliardi di lire)

SETTORI	Ammontare finanziamenti	Assegnazione alle regioni per interventi di loro competenza	Interventi di competenza nazionale	Indagini studi ricerche
Irrigazione	393,705	361,870	26,000	5,835
Forestazione	113,370	88,835	22,035	2,500
Territori di collina e montagna	163,331	146,802	8,000	8,529
Zootecnia	332,596	226,323	99,450	6,823
Ortoflorofrutticoltura	188,823	150,300	31,700	6,823
Vitivinicoltura	71,411	56,050	11,950	3,411
Coltivazioni mediterranee	36,764	23,800	8,700	4,264
Totale	1.300,000	1.053,980	207,835	38,185

SUB-ALLEGATO 2

LEGGE N. 984/77 - RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA NAZIONALE
ESERCIZIO 1983
(miliardi di lire)

ATTIVITA'	Irrigazione	Foresta- zione	Collina e montagna	Zootecnia	Ortofloro- frutticolt.	Vitivini- coltura	Colture Mediter- ranee	Totale
Lavori	26,000	—	—	—	—	—	—	26,000
Lotta incendi boschivi	—	10,000	—	—	—	—	—	10,000
Parchi e riserve naturali	—	11,000	—	—	—	—	—	11,000
Centro formazione forestale	—	—	—	—	—	—	—	—
Carta destinazioni potenziali	—	—	—	—	—	—	—	—
Carta e inventario forestale	—	1,035	—	—	—	—	—	1,035
Produzione semi e piantine forestali	—	—	—	—	—	—	—	—
Progetti di sviluppo produttivo di Consorzi cooperativi e progr. partic. compresa acquacoltura	—	—	—	13,000	10,000	—	—	23,000
Selezione e miglioramento bestiame	—	—	—	65,500	—	—	—	65,500
Lotta ipofecondità e mortalità neo e post natale	—	—	—	5,000	—	—	—	5,000
Materiale moltiplicazione	—	—	—	—	1,000	1,000	0,500	2,500
Progetti di trasformazione e commercializzazione di Consorzi cooperativi e prog. particol. compresi i trasporti	—	—	8,000	11,500	16,500	5,500	6,000	47,500
Valorizzazione prodotti e vini DOC	—	—	—	0,200	0,200	0,700	0,200	1,300
Prevenzione e repressione frodi	—	—	—	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
Attività promozionali	—	—	—	3,250	3,000	3,750	1,000	11,000
Totale	(1) 26,000	(2) 22,035	8,000	99,450	31,700	11,950	8,700	207,835

(1) Si aggiungono L. 70 mld FIO per un totale di L. 96,00 mld.
(2) Si aggiungono L. 30 mld FIO per un totale di L. 52,035 mld.

SUB-ALLEGATO 3

LEGGE N. 984/77 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - SETTORE: IRRIGAZIONE
ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI - STANZIAMENTO ESERCIZIO 1983

(miliardi di lire)

REGIONI	Assegnazioni		Totale	Decurtazioni per riserve		Totale settore
	Quota riferita a 1.070 mld	Quota riferita a 230 mld		Reg. (CEE) n. 1944/81	Reg. (CEE) n. 456/80	
Provincia autonoma di Trento	4,559	3,350	7,909	483	—	7,426
Provincia autonoma di Bolzano	4,035	2,966	7,001	427	—	6,574
Valle d'Aosta	1,436	1,075	2,511	290	—	2,221
Piemonte	4,788	3,487	8,275	2,866	378	5,031
Liguria	1,053	881	1,934	436	3	1,495
Lombardia	11,567	8,509	20,076	2,654	389	17,033
Veneto	16,238	11,936	28,174	(1) —	2,800	25,374
Friuli-Venezia Giulia	2,346	1,745	4,091	568	4	3,519
Emilia-Romagna	9,531	7,010	16,541	2,103	2,760	11,678
Toscana	8,402	6,194	14,596	—	—	14,596
Umbria	6,440	4,744	11,184	931	462	9,791
Marche	4,500	3,312	7,812	1,400	247	7,565
Lazio	12,474	9,166	21,640	1,883	790	18,967
Abruzzo	5,840	4,280	10,120	1,230	39	8,851
Molise	7,182	5,300	12,482	454	386	11,642
Campania	23,876	17,569	41,445	1,874	821	38,750
Puglia	34,725	25,539	60,264	1,621	10,790	47,853
Basilicata	16,333	12,016	28,349	878	496	26,975
Calabria	17,930	13,203	31,133	1,399	3,400	26,334
Sicilia	24,895	18,330	43,225	2,305	2,040	38,880
Sardegna	21,233	15,635	36,868	2,243	3,310	31,315
Totale	239,383	176,247	415,630	24,645	29,115	361,870

(1) Vedere sub-allegato 6.

SUB-ALLEGATO 4

LEGGE N. 984/77 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - SETTORE: FORESTAZIONE
ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI - STANZIAMENTI 1983

(milioni di lire)

REGIONI	Assegnazioni		Totale	Decurtazioni per riserva reg. (CEE) n. 1944/81	Totale settore
	Quota riferita a 1.070 mld	Quota riferita a 230 mld			
Provincia autonoma di Trento	1,036	516	1,552	161	1,391
Provincia autonoma di Bolzano	907	452	1,359	143	1,216
Valle d'Aosta	599	298	897	97	800
Piemonte	4,122	2,054	6,176	955	5,221
Liguria	1,582	788	2,370	146	2,224
Lombardia	3,188	1,589	4,777	884	3,893

Segue: SUB-ALLEGATO 4

REGIONI	Assegnazioni		Totale	Decurtazioni per riserva reg. (CEE) n. 1944/81	Totale settore
	Quota riferita a 1.070 mld	Quota riferita a 230 mld			
Veneto	1,966	979	2,945	(1) —	2,945
Friuli-Venezia Giulia	1,966	979	2,945	190	2,755
Emilia-Romagna	2,157	1,075	3,232	701	2,531
Toscana	4,708	2,345	7,053	—	7,053
Umbria	1,461	728	2,189	310	1,879
Marche	1,339	667	2,006	—	2,006
Lazio	4,299	2,142	6,441	628	5,813
Abruzzo	4,625	2,304	6,929	410	6,519
Molise	1,594	794	2,388	151	2,237
Campania	5,286	2,633	7,919	625	7,294
Puglia	2,021	1,007	3,028	540	2,488
Basilicata	3,303	1,646	4,949	292	4,657
Calabria	7,385	3,679	11,064	467	10,597
Sicilia	4,664	2,324	6,988	768	6,220
Sardegna	6,570	3,273	9,843	747	9,096
Totale	64,778	32,272	97,050	8.215	88,835

(1) Vedere sub-allegato 6.

SUB-ALLEGATO 5

LEGGE N. 984/77 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - SETTORE TERRITORIO DI COLLINA E DI MONTAGNA ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI - STANZIAMENTO ESERCIZIO 1983

(miliardi di lire)

REGIONI	Quota riferita a 1.070 mld	Decurtazione per riserva reg. (CEE) n. 1944/81	Totale settore
Provincia autonoma di Trento	2,665	0,570	2,095
Provincia autonoma di Bolzano	3,010	0,644	2,366
Valle d'Aosta	1,927	0,387	1,540
Piemonte	10,150	3,821	6,329
Liguria	5,585	0,583	5,002
Lombardia	5,694	3,537	2,157
Veneto	4,866	(1) —	4,866
Friuli-Venezia Giulia	5,403	0,759	4,644
Emilia-Romagna	12,399	2,804	9,595
Toscana	10,475	(2) 3,608	6,867
Umbria	4,920	1,241	3,679
Marche	6,839	3,731	3,108
Lazio	9,204	2,510	6,694
Abruzzo	13,643	1,639	12,004
Molise	9,550	0,606	8,944
Campania	12,945	2,498	10,447
Puglia	9,346	2,161	7,185
Basilicata	12,986	1,169	11,817
Calabria	14,072	1,866	12,206
Sicilia	17,297	3,074	14,223
Sardegna	14,024	2,990	11,034
Totale	187,000	40,198	146,802

(1) Vedere sub-allegato 6.
(2) Di cui lire 885 milioni quale riserva per il regolamento (CEE) n. 456/80.

SUB-ALLEGATO 6

LEGGE N. 984/73 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - SETTORE: ZOOTECNIA
ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI - STANZIAMENTI 1983

(miliardi di lire)

REGIONI	Quota riferita a L. 1.070 mld	Assegnazione per attivazione reg. (CEE) n. 1944/81	Totale settore
Provincia autonoma di Trento	2,174	1,140	3,314
Provincia autonoma di Bolzano	2,458	1,288	3,746
Valle d'Aosta	1,340	774	2,114
Piemonte	10,118	7,642	17,760
Liguria	1,868	1,165	3,033
Lombardia	16,010	7,075	23,085
Veneto	10,487	(1) —	10,487
Friuli-Venezia Giulia	4,153	1,517	5,670
Emilia-Romagna	13,440	5,608	19,048
Toscana	6,973	2,721	9,696
Umbria	3,583	2,482	6,065
Marche	4,563	3,731	8,294
Lazio	8,115	5,021	13,136
Abruzzo	6,125	3,279	9,404
Molise	2,898	1,211	4,109
Campania	8,802	4,997	13,799
Puglia	10,564	4,322	14,886
Basilicata	5,363	2,339	7,702
Calabria	7,013	3,732	10,745
Sicilia	12,021	6,147	18,168
Sardegna	16,082	5,980	22,062
Totale	154,150	72,173	226,323

(1) Alla copertura della occorrenza di spesa necessaria per l'avvio ad attuazione del regolamento (CEE) n. 1944/81 l'amministrazione regionale farà fronte con le disponibilità di spesa previste nell'ambito degli interventi a favore dei territori montani e quindi in sede di attuazione del proprio progetto montagna.

SUB-ALLEGATO 7

LEGGE N. 984/77 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - SETTORE: ORTOFLOROFRUTTICOLTURA
ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI - STANZIAMENTO ESERCIZIO 1983

(miliardi di lire)

REGIONI	Quota riferita a L. 1.070 mld	REGIONI	Quota riferita L. 1.070 mld
Provincia autonoma di Trento	2,142	Marche	4,320
Provincia autonoma di Bolzano	2,420	Lazio	8,397
Valle d'Aosta	334	Abruzzo	6,874
Piemonte	2,935	Molise	1,502
Liguria	2,876	Campania	30,111
Lombardia	3,150	Puglia	17,921
Veneto	7,454	Basilicata	3,791
Friuli-Venezia Giulia	882	Calabria	8,212
Emilia-Romagna	16,326	Sicilia	19,869
Toscana	5,245	Sardegna	4,118
Umbria	1,421	Totale	150,300

SUB-ALLEGATO 8

LEGGE N. 984/77 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - SETTORE: VITIVINICOLTURA
ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI - STANZIAMENTI ESERCIZIO 1983
(miliardi di lire)

REGIONI	Quota riferita a L. 1.070 mld	Assegnazione per attivazione reg. (CEE) n. 456/80	Totale settore
Provincia autonoma di Trento	370	—	370
Provincia autonoma di Bolzano	419	—	419
Valle d'Aosta	320	—	320
Piemonte	1,196	378	1,574
Liguria	465	3	468
Lombardia	690	389	1,079
Veneto	1,539	2,800	4,339
Friuli-Venezia Giulia	386	4	390
Emilia-Romagna	1,550	2,760	4,310
Toscana	1,709	885	2,594
Umbria	730	462	1,192
Marche	1,021	247	1,268
Lazio	2,156	790	2,946
Abruzzo	1,269	39	1,308
Molise	850	386	1,236
Campania	1,842	821	2,663
Puglia	2,391	10,790	13,181
Basilicata	1,141	496	1,637
Calabria	1,277	3,400	4,677
Sicilia	3,085	2,040	5,125
Sardegna	1,644	3,310	4,954
Totale	26,050	30,000	56,050

SUB-ALLEGATO 9

LEGGE N. 984/77 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - SETTORE: COLTURE MEDITERRANEE
ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI - STANZIAMENTI ESERCIZIO 1983
(miliardi di lire)

REGIONI	Quota riferita a L. 1.070 mld	REGIONI	Quota riferita a L. 1.070 mld
Provincia autonoma di Trento	90	Marche	343
Provincia autonoma di Bolzano	32	Lazio	1,492
Valle d'Aosta	43	Abruzzo	1,099
Piemonte	191	Molise	355
Liguria	432	Campania	2,101
Lombardia	226	Puglia	6,105
Veneto	257	Basilicata	616
Friuli-Venezia Giulia	97	Calabria	3,003
Emilia-Romagna	241	Sicilia	4,583
Toscana	1,303	Sardegna	689
Umbria	522	Totale	23,800

(2505)

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la Congregazione benedettina silvestrina «Monastero S. Silvestro abate» di Fabriano (Ancona), con decreto del presidente della giunta Marche 30 gennaio 1984, n. 15255, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale «San Cassiano», approvate con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1865.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1865, ed i recipienti dell'acqua minerale «S. Cassiano», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

Si comunica che la ditta S.A.G.M.A. - Società acqua Gallo minerale amandolese, con decreto del presidente della giunta Manche 30 gennaio 1984, n. 15256, è stata autorizzata, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Gallo», approvate con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1885; decreto ministeriale 4 dicembre 1979, n. 1989; decreto del presidente della regione Marche 19 gennaio 1982, n. 4770.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati ai decreti succitati, ed i recipienti dell'acqua minerale «Gallo», non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(2820)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori della «Cooperativa asfaltisti S.r.l.» Soc. coop. a r.l., in Pozzuolo del Friuli, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione 9 maggio 1984, n. 2132, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori della «Cooperativa asfaltisti S.r.l.» Soc. coop a r.l., in Pozzuolo del Friuli, costituita il 2 febbraio 1966 per rogito notaio dott. Bronzin Giusto di Udine ed ha nominato commissario governativo, il dott. Riccardo Biasizzo residente in Udine, via S. Cristoforo, 8, per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, e comunque non oltre il 31 ottobre 1984.

(2845)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cornate d'Adda

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 marzo 1983 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia di rispetto del «Naviglio di Paderno» per la parte ricadente nel comune di Cornate d'Adda, così perimetrata:

a nord, dal confine con la provincia di Bergamo fino alla strada Cascina Fuggitiva-Cascina Savina, lungo il confine con la provincia di Como; ad ovest lungo la strada suddetta (esclusa) fino a Porto Superiore (compreso), indi in direzione sud lungo la strada (esclusa) che da Porto Superiore giunge al confine con il comune di Trezzo d'Adda; a sud dal confine di Trezzo d'Adda; ad est dal confine con la provincia di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cornate d'Adda;

Tenuto conto che l'amministrazione comunale, con nota numero 1323 del 21 febbraio 1984, pur facendo osservare che il perimetro del vincolo si estende su parte del territorio della frazione di Porto di recente costruzione e di non rilevante pregio ambientale, ha manifestato la più ampia disponibilità ad inserire nel piano regolatore, attualmente in fase di adozione da parte del consiglio comunale, disposizioni atte a garantire una più puntuale azione di tutela del territorio e dell'ambiente;

Considerato che, in seguito a nuovi accertamenti e controlli sullo stato dei luoghi esperiti da funzionari del servizio beni ambientali nel periodo gennaio-febbraio 1984, sono emersi elementi tali da rendere condivisibili le osservazioni dell'amministrazione comunale ed opportuna una parziale modifica dell'originaria delimitazione dei luoghi soggetti a vincolo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai seguenti organismi e privati:

sig.ra Attilia Gerelli, proprietaria con i fratelli Giulia, Emilio ed Elisa Gerelli di vari terreni in frazione Porto d'Adda;

Immobiliare Crispina S.a.s., proprietaria del terreno contraddistinto al mappale 230, foglio n. 1, delle vigenti mappe catastali di Cornate d'Adda;

Democrazia cristiana, sezione di Cornate d'Adda;

rag. Franco Galimberti, comproprietario dei terreni contraddistinti ai mappali 93, 94, 121, 275, 276, 118, 249 e 248, foglio n. 1, delle citate mappe catastali;

Ritenuto che dette opposizioni, che richiedono un adeguamento del perimetro del vincolo a quello del Parco dell'Adda nord, costituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 80, debbano essere respinte per i seguenti motivi:

diversi, se pure complementari, sono gli obiettivi di tutela che vengono perseguiti attraverso il vincolo ambientale *ex lege* n. 1497/39 e l'istituzione di un parco naturale come quello dell'Adda Nord: mentre nelle zone vincolate si tratta di preservare l'esteriore aspetto dei luoghi ritenuti di pubblico interesse da interventi indiscriminati e trasformazioni incontrollate, le aree di parco costituiscono invece ambiti naturali soggetti a norme volte alla salvaguardia della flora e della fauna, alla protezione della natura, oltre che a consentirne l'uso culturale e ricreativo;

scopo del vincolo non è pertanto quello di impedire l'edificazione, ma di garantirne un adeguato inserimento nell'ambiente attraverso il controllo degli organi preposti alla tutela, mentre la normativa del piano territoriale del parco può stabilire divieti «di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione...», come previsto dall'art. 15 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

Ricordato che il successivo art. 21 stabilisce come le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, dalla data di approvazione del piano territoriale debbano essere subdelegate all'ente gestore del parco, in modo da evitare inutili sovrapposizioni di competenze;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore ambientale, trattandosi di paesaggio fluviale, oggetto di studi e vedute di opere famose nella storia dell'arte (Leonardo da Vinci), caratterizzato da rapide vorticose che si frangono su rocce e grandi massi così tipici da configurarsi come vere e proprie singolarità geologiche; la particolarità di questo tratto del fiume è data inoltre dalla sua unicità, in quanto immediatamente a nord si apre lo scenario montano delle Prealpi, mentre a valle al suo limite sud, ha inizio la bassa padana con i suoi paesaggi agrari; elemento antropico essenziale che si armonizza

perfettamente in questo contesto paesistico è il Naviglio di Paderno, con la serie di chiuse, le grandi centrali elettriche in funzione (Esterle e Bertini) e le piccole centraline in disuso (recentemente oggetto di attenzione da parte della Regione ai fini di un loro recupero). Tale ambito rappresenta infine un quadro naturale visibile da svariati punti di vista, tra cui il famoso ponte in ferro di Paderno, e va preservato da interventi che potrebbero alterarlo sensibilmente, vista anche la presenza di numerose cave di ghiaia e sabbia;

Tenuto conto che, con decreto ministeriale 15 luglio 1969 è stato sottoposto a tutela l'intero territorio del comune di Paderno d'Adda, in cui ricade il tratto nord del Naviglio;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 637 del 7 ottobre 1984, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

La fascia di rispetto del « Naviglio di Paderno », per la parte ricadente in comune di Cornate d'Adda e così delimitata:

a nord dal confine con la provincia di Bergamo fino alla strada Cascina Fuggitiva-Cascina Savina, lungo il confine con la provincia di Como;

a ovest lungo la strada suddetta (esclusa) fino ad incontrare il mappale 203 (escluso), di qui in direzione nord lungo i mappali 203, 199 e 96 (parte) esclusi (con coerenza dei mappali 202, 198, 95) quindi seguendo la linea immaginaria che, tagliando il mappale 96, la strada comunale del cimitero e il mappale 24 si ricongiunge con i confini dei mappali 250 e 212 (esclusi) con coerenza dei mappali 24 (parte) e 217, quindi includendo il mappale 24 (coerenza dei mappali 218 e 220), fino ad incontrare la via 1° Maggio (esclusa) indi lungo la stessa in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale della Rampa di Porto Inferiore; di qui proseguendo lungo la stessa (esclusa) in direzione ovest fino ad incontrare il mappale 20 (escluso) quindi in direzione sud lungo i mappali 24, 140, 58 e 45 (inclusi), lasciando all'esterno il mappale 156 e proseguendo poi per via Santa Chiara (esclusa) quindi lungo quest'ultima fino ad incontrare la strada comunale del Brughè per Cornate; proseguendo lungo la stessa fino al confine per il comune di Trezzo d'Adda;

a sud dal confine di Trezzo d'Adda;

ad est dal confine con la provincia di Bergamo,

ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

Il sindaco del comune di Cornate d'Adda provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 28 marzo 1984

p. *Il presidente*: Ricotti

(*Omissis*).

(2534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, sezione staccata del dipartimento di matematica - via L. Cicognara, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 luglio 1984, ore 9,30;
seconda prova: 12 luglio 1984, ore 9,30.

(2996)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore

alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad ~~una delle categorie~~ ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove, occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti, 34, *nei giorni* 19, 20, 21 *e* 22 *novembre* 1984, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna, pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del «Corpus juris» e delle «institutiones» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 10 novembre 1984, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 381

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(3036)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trento e Bolzano;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1983, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a otto posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trento e Bolzano, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Muscetta Francesca . . . . punti 17,35
2) Kessler Giovanni . . . . » 16,40
3) Michelozzi Massimo . . . . punti 16,30
4) Vichi Antonella . . . . » 14,95
5) Girella Stefano . . . . » 14,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Muscetta Francesca
2) Kessler Giovanni
3) Michelozzi Massimo
4) Vichi Antonella
5) Girella Stefano

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 175

(3037)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente sociale collaboratore per l'unità operativa delle tossicodipendenze presso l'unità sanitaria locale n. 56.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente sociale collaboratore per l'unità operativa delle tossicodipendenze presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(3038)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227